



Decreto n° 0198 / Pres.

Trieste, 4 ottobre 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 16/2008, ART. 20. REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLUTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI IN ATTUAZIONE DELLARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008 (NORME URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA, ATTIVITÀ VENATORIA, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, TRASPORTI, DEMANIO MARITTIMO E TURISMO).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 04/10/2018

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 28/09/2018

GIANFRANCO ROSSI

in data 28/09/2018

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) che prevede la possibilità di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute dalla lavorazione meccanica delle olive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recante anche disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto l'articolo 112 del predetto decreto legislativo, che prevede l'emanazione di un decreto per la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali nel rispetto dei quali le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574;

Visto in particolare il comma 3, lettera a) dell'articolo 112, che prevede la definizione di modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge n. 574 del 1996;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2005 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152";

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari da emanarsi con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

Visto il testo del "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo)" e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1704;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e

turismo)", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -